



MANIFESTO DEL MOVIMENTO EUROPE MUST ACT – ITALIA

*Europe Must Act – Italia (EMA Italia) è la sezione italiana di **Europe Must Act (EMA)**, un movimento nato da 160 ONG, volontari e cittadini, per promuovere l'adozione di politiche migratorie europee basate sui diritti umani, il ricollocamento di richiedenti asilo, rifugiati e persone migranti [a] sul territorio europeo e condizioni di accoglienza dignitose e legali nei Paesi europei.*

EMA Italia si propone di agire a livello locale, collaborando con le amministrazioni comunali e le altre realtà solidali presenti sul territorio, al fine di creare un impatto a livello nazionale ed europeo. Riteniamo necessario mandare un forte segnale di opposizione all'attuale approccio alla migrazione, dimostrando quanto siano importanti per i nostri cittadini i valori fondamentali di solidarietà umana e di accoglienza alla base della nostra Costituzione e della creazione dell'Unione Europea.

Il **9 settembre 2020**, il campo per richiedenti asilo più grande d'Europa, Moria, situato nell'isola greca di Lesbo, ha preso fuoco, aggravando una situazione già estremamente precaria. Il campo di Moria ospitava circa 13.000 persone, malgrado una capienza ufficiale di meno di 3.000. Il **12 novembre 2020** Joseph, un bambino guineano di sei mesi, è morto in seguito al naufragio del gommone su cui viaggiava dalla Libia insieme alla madre ed altre 120 persone: nell'arco del 2020, più di 1000 persone sono morte annegate nel tentativo di raggiungere le coste italiane dalla Libia attraversando il Mar Mediterraneo. Il **23 dicembre 2020** nel campo di Lipa in Bosnia, già simbolo della gestione europea della rotta balcanica, è scoppiato un altro incendio che lo ha devastato, lasciando all'addiaccio più di 1.200 persone. A ciò si aggiunge la diffusa e documentata pratica dei respingimenti delle persone migranti le quali, oltre a vedersi negato l'accesso alla procedura di asilo, subiscono sistematiche ed efferate violenze fisiche e psichiche da parte delle diverse polizie di frontiera, in totale violazione degli ordinamenti giuridici degli Stati coinvolti, del diritto internazionale e del diritto europeo.

Il 23 Settembre 2020, la Commissione Europea ha presentato il **Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo**, definito come un nuovo approccio alle politiche migratorie, al fine di trovare il giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà e di assicurare il rispetto del diritto di asilo, prevenendo disastri come quelli dell'incendio di Moria e dei naufragi nel Mediterraneo. Tuttavia, tali obiettivi non sono riflessi nelle proposte contenute nel Patto, che continua a fondarsi su strategie di securitizzazione dei confini esterni dell'Unione Europea. In particolare, tali politiche sono basate su:

- i.* Procedure di frontiera durante le quali i richiedenti asilo vengono bloccati, anche per anni, in campi sovraffollati (approccio cosiddetto “Hotspot”);
- ii.* Conclusione di accordi [b] con paesi terzi dove vi sono sistematiche violazioni di diritti umani, come la Turchia e la Libia e che, in cambio di ingenti finanziamenti, si impegnano a controllare i propri confini e ad impedire a richiedenti asilo, rifugiati e persone migranti di raggiungere l'Europa;



iii. Assenza di un reale ed effettivo meccanismo di solidarietà e condivisione di responsabilità tra Stati Membri, lasciando pressoché invariato il principio cardine del Regolamento di Dublino [c] per cui la responsabilità per la valutazione delle domande di asilo ricade prevalentemente sui paesi di primo ingresso, come Grecia, Italia, Spagna, Cipro o Malta.

L'unico meccanismo di "solidarietà" introdotto dal Nuovo Patto, infatti, non comporta una redistribuzione obbligatoria tra tutti gli Stati Membri ma lascia la possibilità di scelta tra accogliere richiedenti asilo sul proprio territorio o sponsorizzare [d] i rimpatri di persone migranti irregolari presenti nei paesi di primo ingresso. Rimangono assenti proposte realistiche di creazione di canali regolari e sicuri verso l'Unione Europa e concrete misure di integrazione di rifugiati e richiedenti asilo. Questo approccio non fa che rimarcare il carattere di deterrenza e contenimento dei flussi migratori delle attuali politiche europee.

Alla luce di questo, **riteniamo necessario mandare alle autorità nazionali ed europee un forte segnale di opposizione a questo approccio alla migrazione**, dimostrando quanto siano importanti per i nostri cittadini i valori fondamentali di solidarietà umana e di accoglienza, alla base della nostra Costituzione e della creazione dell'Unione Europea.

Cosa chiediamo?

- Invitiamo i comuni italiani ad identificarsi come comuni solidali con il **movimento di Europe Must Act - Italia** ed impegnandosi ad accogliere rifugiati, richiedenti asilo e persone migranti - in particolare coloro che sono bloccati nei campi nelle zone di confine europeo - in un'ottica di **accoglienza equa e diffusa** e proporzionalmente alle proprie capacità. Tale impegno può concretizzarsi anche attraverso le procedure riconosciute dallo Stato italiano, come l'**adesione volontaria al Sistema di accoglienza e integrazione** (SAI, ex Sprar/Siproimi).

- Chiediamo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Interni, al Ministro degli Affari Esteri, ai parlamentari italiani nel Parlamento Europeo e ai Presidenti delle istituzioni europee di operare in ogni sede ed, in particolare, durante le trattative sul Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, per:

1. Promuovere lo svuotamento degli hotspot, attraverso il superamento del principio del primo paese di arrivo previsto dal Regolamento Dublino e creando meccanismi di **redistribuzione tra Stati Membri**, nel pieno rispetto degli standard internazionali di **protezione dei diritti umani**, attraverso i quali richiedenti asilo, rifugiati e persone migranti possano essere accolti dignitosamente.

2. **Mettere fine ad accordi con paesi terzi**, come la Dichiarazione UE-Turchia ed il Memorandum di Intesa Italia-Libia, che condannano le persone migranti a sistematiche e documentate violazioni di diritti umani, in nome di una presunta difesa dei confini nazionali ed europei.

3. Creare **vie di ingresso legali e sicure verso l'Europa** per richiedenti asilo, rifugiati e persone migranti.

Gennaio 2021

NOTE:

[a] Si considera **richiedente asilo** una persona che ha presentato domanda di protezione internazionale e la cui domanda non è stata ancora valutata in via definitiva dal paese in cui essa è stata presentata. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) stabilisce che una persona sia da considerarsi rifugiata nel momento in cui risponde ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 (e pertanto anche prima che le procedure di asilo ne abbiano ufficialmente riconosciuto lo status).

Si considera **rifugiato** chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi [Convenzione di Ginevra del 1951 e Protocollo del 1967].

In questo documento si considerano **persone migranti** tutti/e coloro che stanno percorrendo un viaggio con l'intento di richiedere protezione internazionale.

[b] Il corretto nome dell'accordo tra Italia e Libia è "Memorandum d'Intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana" firmato per la prima volta il 2 febbraio 2017 e con la validità di tre anni, poi rinnovato a febbraio 2020. Un memorandum è un accordo tra due o più parti che tuttavia non ha potere contrattuale. Tale nomenclatura ha permesso di aggirare l'approvazione del Parlamento come previsto dall'articolo 80 della Costituzione Italiana. Anche la 'dichiarazione' tra l'Unione Europea e la Turchia del 18 marzo 2016 non è stata conclusa seguendo la procedura per la stipula di accordi internazionali prevista dall'art. 218 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). È stata invece il risultato di negoziati informali tra i capi di Stato e di governo degli Stati membri e la controparte turca, resa pubblica tramite un comunicato stampa, e non ha natura vincolante.

[c] Il Regolamento Dublino fu inizialmente adottato nel 1990 e ne hanno fatto seguito due simili, con l'ultimo Regolamento di Dublino III adottato nel 2013. Tale regolamento dell'Unione Europea stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo. Il criterio adottato è preminentemente quello del primo Paese d'ingresso irregolare, in base al quale è tale Paese ad avere la competenza e la responsabilità di analizzare la richiesta d'asilo. Al fine di assicurarne l'applicazione, il cosiddetto Sistema Dublino è corredato dalla banca dati europea EURODAC, contenente le impronte digitali delle persone entrate irregolarmente nel territorio europeo o delle persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale. Le proposte contenute nel Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo lasciano invariati i principi cardine del Regolamento di Dublino ed introducono soltanto delle minime innovazioni relative al criterio del primo Paese d'ingresso.

[d] Qualora uno Stato membro non sia disposto ad accogliere richiedenti asilo sul proprio territorio, il Patto prevede che tale Stato possa contribuire al rimpatrio di una persona irregolare presente sul territorio del Paese di sbarco. Se dopo otto mesi dal provvedimento di espulsione la persona non dovesse essere ancora stata rimpatriata, questa sarà trasferita nello Stato membro facente funzione di sponsor per il rimpatrio. La collaborazione prestata dagli Stati membri per il rimpatrio può assumere la forma finanziaria ma anche pratica, ad esempio di dialogo e stipula di accordi bilaterali con Paesi terzi, necessari per l'espletamento dei rimpatri.